



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



RECEPIMENTO DIRETTIVE «PACCHETTO RIFIUTI»

TRACCIABILITA' E SISTRI

Articolo 17

CONTROLLO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana,

**COMPRESSE MISURE VOLTE A
GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DALLA PRODUZIONE ALLA DESTINAZIONE FINALE
E IL CONTROLLO DEI RIFIUTI PERICOLOSI
AL FINE DI SODDISFARE I REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 35 E 36**

***DIREZIONE GENERALE
PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
direttiverifiuti@minambiente.it***



Articolo 19

TRASPORTO DEI RIFIUTI

In caso di trasferimento all'interno di uno Stato membro,
**I RIFIUTI PERICOLOSI SONO CORREDATI DI UN DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE,
EVENTUALMENTE IN FORMATO ELETTRONICO,**
che riporta i dati appropriati specificati all'allegato IB del regolamento (CE) n. 1013/2006.

**DIREZIONE GENERALE
PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
direttiverifiuti@minambiente.it**

COSA CHIEDE LA DIRETTIVA COMUNITARIA



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Articolo 35

- enti e imprese che effettuano il trattamento di rifiuti
- produttori di rifiuti pericolosi
- enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
- commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi

OBBLIGO TENUTA REGISTRI CRONOLOGICI

Gli Stati possono scegliere se applicare la disposizione anche ai rifiuti non pericolosi

CONTENUTO DEL REGISTRO CRONOLOGICO

- quantità, natura e origine dei rifiuti e quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero
- se opportuno, destinazione, frequenza di raccolta, modo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti

ONERI

- messa a disposizione dei dati attraverso il o i registri elettronici da istituire
- conservazione per minimo di tre anni (per gli enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, conservazione per almeno dodici mesi)

**DIREZIONE GENERALE
PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO**
direttiverifiuti@minambiente.it

Articolo 35

ISTITUZIONE DI UN REGISTRO ELETTRONICO O DI REGISTRI COORDINATI

GLI STATI MEMBRI ISTITUISCONO UN REGISTRO ELETTRONICO O REGISTRI COORDINATI SU CUI RIPORTARE I DATI RIGUARDANTI I RIFIUTI PERICOLOSI PER L'INTERO TERRITORIO GEOGRAFICO DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO

Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell'Unione.

Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006

La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri.

***DIREZIONE GENERALE
PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
direttiverifiuti@minambiente.it***

IL PERCORSO VERSO LA «DIGITALIZZAZIONE»



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Articolo 194-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

ADEMPIMENTI IN FORMATO DIGITALE

Per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti **POSSONO ESSERE EFFETTUATI IN FORMATO DIGITALE.**

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale

**DIREZIONE GENERALE
PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO**
direttiverifiuti@minambiente.it

LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA

AS 944 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 novembre 2018



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

OBIETTIVI DELLA DELEGA

MODIFICARE ED ESTENDERE IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ INFORMATICA DEI RIFIUTI ASSOLVENDO ALLE SEGUENTI FUNZIONI:

- 1) consentire, anche attraverso **l'istituzione di un Registro elettronico nazionale**, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi del Registro sono posti a carico degli operatori
- 2) **garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati**, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior efficacia delle attività di controllo

**DIREZIONE GENERALE
PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO**
direttiverifiuti@minambiente.it

- Predisposizione decreto **attuazione art.194 – bis** per la definizione dei modelli digitali degli adempimenti di tracciabilità (registri –formulari)

- Disposizioni di **coordinamento per gestire passaggio da sistema SISTRI** (in concessione a SELEX, in scadenza al 31 dicembre p.v.) **al sistema del Registro nazionale**
 - avvio istituzione Registro nazionale e rinvio ad un DM per le procedure di funzionamento
 - riscrittura coordinata degli adempimenti di tracciabilità e delle sanzioni
 - avvio lavori per la creazione di una anagrafica unica degli operatori interessati al sistema di tracciabilità dei rifiuti
 - dismissione graduale sistema in concessione SELEX

DEFINIZIONE DISCIPLINA REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE E PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO

DEVONO ESSERE DEFINITI

- soggetto istituzionale responsabile della gestione del registro
- modalità di gestione dei rapporti con l'utenza
- piattaforma di riferimento
- modalità di coordinamento e interconnessione con altre banche dati
- soggetti obbligati alla trasmissione dei dati
- modalità e tempistiche di acquisizione / trasmissione dei dati
- gestione costi

**DIREZIONE GENERALE
PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO**
direttiverifiuti@minambiente.it

INVIATE I VOSTRI CONTRIBUTI ALL'INDIRIZZO

direttiverifiuti@minambiente.it

GRAZIE!!!



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

***DIREZIONE GENERALE
PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
direttiverifiuti@minambiente.it***